



TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XIV CIVILE E CONCURSUALE

RG N. 1261/2025

RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE EX ART. 67 E SS., CCII

—

Debitrice: Maria Sofia Tolosa Amante

Giudice Delegato: dott. Giorgio Jachia

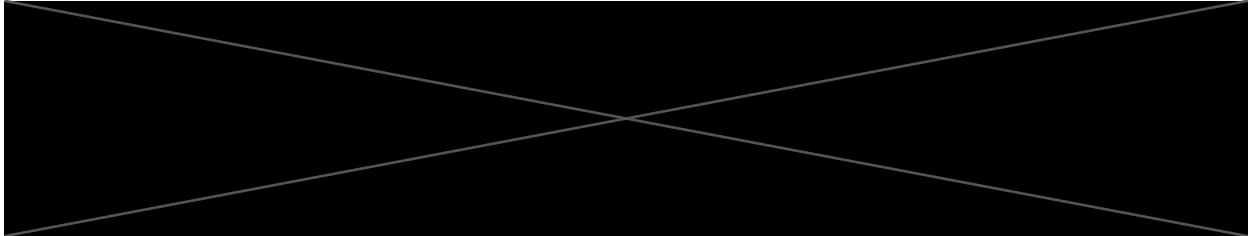
(integrazione richiesta con provvedimento del 30 agosto 2026)

INDICE

1. LE PREMESSE.....	3
2. SULL'ESCLUSIONE DEL CREDITO CONTESTATO E SUGLI EFFETTI EDEBITATIVI DELLA EVENTUALE OMOLOGA DEL PIANO.....	5
3. IL PIANO-PROPOSTA DEFINITIVI DELLA DEBITRICE E IL CREDITORE INTERESSATO AI MEDESIMI	7

1. LE PREMESSE

In data 21 novembre 2024, l'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma (nel prosieguo, anche l' "OCC"), nell'ambito del procedimento n. 48/2024 del Registro degli Affari ex art. 9 D.M. n. 202/2014, attivato con istanza presentata in data



- Luca Provaroni, nato a Rieti (RI) il 12 settembre 1973, dottore commercialista iscritto all'albo dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma al n. AA_008609, revisore legale iscritto al n. 138605. L'accettazione della nomina è intervenuta in data 22 novembre 2024;
- Vincenzo Ricciuti, nato a Caserta (CE) l'8 ottobre 1957, dottore commercialista iscritto all'albo dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma al n. AA 012369. L'accettazione della nomina è intervenuta in data 22 novembre 2024.

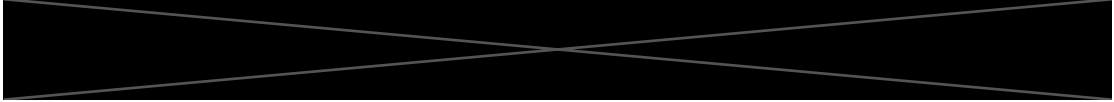
Si segnala, in ordine alle attività condotte e ai principali fatti che hanno interessato la procedura in oggetto, quanto segue:

- in data 22 luglio 2025, i Gestori della Crisi hanno predisposto la relazione ex art. 68, comma 2, CCII;
- in pari data, è stata depositata domanda di ammissione alla procedura di ristrutturazione dei debiti ex art. 67, CCII;
- con provvedimento del 15 ottobre 2025, l'Ill.mo Sig. Giudice, dott.ssa Angela Coluccio, ha concesso "*(...) al debitore un termine di quindici giorni per produrre i documenti mancanti e per integrare la relazione dell'OCC (...)*";
- con provvedimento del 14 novembre 2025, il Tribunale di Roma (Giudice Relatore: dott.ssa Angela Coluccio) ha ammesso la proposta e il piano del consumatore formulati dalla sig.ra Maria Sofia Tolosa Amante;
- in data 15 dicembre 2025, i Gestori della Crisi hanno depositato l'informativa ex art. 70, comma 3, CCII;

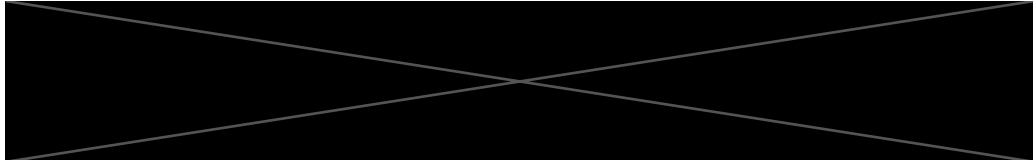
- con provvedimento del 12 giugno 2026 (notificata in data 15 giugno 2026), l'Ill.mo Sig. Giudice, dott. Giorgio Jachia, ha richiesto una *"(...) relazione completa in ordine alla proposta, all'opposizione ed ai motivi per omologare (...)";*
- in data 30 luglio 2026, la Debitrice, per il tramite dei Gestori della Crisi, ha trasmesso la relazione di cui sopra;
- con provvedimento del 30 agosto 2026 (notificato in data 31 agosto 2026), l'Ill.mo Sig. Giudice, dott. Giorgio Jachia, ha, in particolare:
 - chiesto *"(...) al debitore di riformulare il piano indicando o una riserva di pari percentuale (e le modalità di esecuzione della riserva) per il credito contestato o indicando che l'effetto esdebitativo non si produce per tale credito (...)";*
 - disposto *"(...) di depositare una relazione integrativa del gestore nel quale valutare il credito contestato e la nuova proposta del debitore (...)";*
 - dichiarato *"(...) nulla la fase della procedura della votazione per mancato avviso di un creditore (...)";*
 - confermato *"(...) per il resto il decreto di apertura della procedura (...)";*
 - disposto *"(...) che la proposta originaria ed integrata, la relazione originaria ed integrata del gestore unitamente (in uno alla documentazione allegata), ed il decreto originario ed il presente decreto siano comunicati a cura dell'OCC, presso la residenza o la sede legale di ciascun creditore, alternativamente per lettera raccomandata A/R, ovvero pec entro trenta giorni dalla comunicazione del presente provvedimento (...)";*
 - avvisato *"(...) i creditor di quanto previsto dall'art. 70, commi 2 e 3, CCII ed in particolare dell'obbligo di comunicare all'OCC un indirizzo di posta elettronica certificata e della facoltà nei venti giorni successivi alla comunicazione di presentare osservazioni, inviandole all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'OCC, indicato nella comunicazione (...)";*
 - disposto *"(...) che la proposta originaria ed integrata e il decreto originario ed il presente decreto siano pubblicati sul sito del Tribunale www.tribunale.roma.it a cura del medesimo OCC (...)".*

2. SULL'ESCLUSIONE DEL CREDITO CONTESTATO E SUGLI EFFETTI EDEBITATIVI DELLA EVENTUALE OMOLOGA DEL PIANO

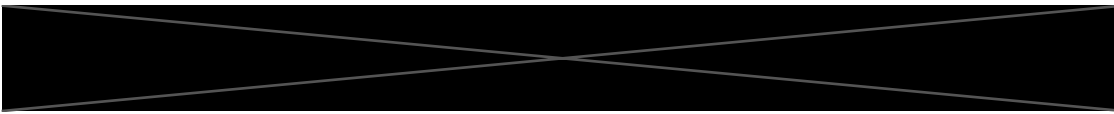
Con riferimento a quanto in oggetto, giova, preliminarmente, rammentare che:

- 

rappresentando che:

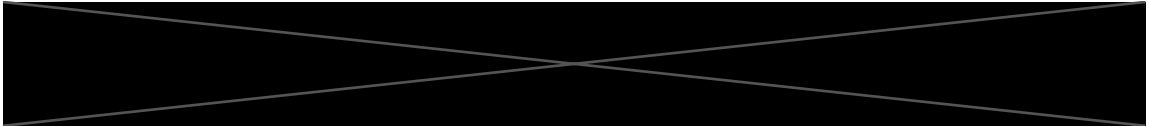


contratto in data 2 marzo 2006 e per il quale la Debitrice ha prestato fidejussione personale a garanzia del rimborso della predetta obbligazione;

- la Ifis, con contratto del 18 settembre 2024, ha ceduto il predetto credito di euro 6.096,66 alla Blue Factor S.p.A. (nel prosieguo, anche “**Creditore Procedente**”).
- in data 8 maggio 2026, la Sig.ra Amante ha ricevuto la notifica del decreto ingiuntivo n. 8149/2026 del 9 aprile 2026, emesso dal Giudice di Pace di Roma, dott. Antonio Devoto, con il quale ha ingiunto alla sig.ra Maria Sofia Tolosa Amante di *“(...) pagare alla parte ricorrente per le causali di cui al ricorso, nel termine di 40 (quaranta) giorni dalla ricezione della notifica del ricorso monitorio e del presente decreto ingiuntivo la somma di euro 6.096,66 oltre a interessi convenzionali nei limiti del tasso soglia, dalla data della cessione del credito del 09/03/2022 al saldo effettivo (...)”*;
- 
ingiuntivo eccependo: i) il difetto di legittimazione attiva della Blue Factor S.p.A.; ii) l'intervenuta prescrizione del debito ex articoli 2946 e 2948, n. 4, c.c., chiedendo pertanto di *“(...) revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo di pagamento n. 8149/2026, depositato il 9/4/2026, emesso dal Giudice di Pace di Roma nel procedimento monitorio NRG 14427/2026, dichiarando che nulla è dovuto dalla ricorrente nei confronti della Blue Factor S.p.A. (...)”*;

- con relazione integrativa del 30 luglio 2026, è stato rappresentato che “(...) la posizione in oggetto è gestita – attese le riferite incertezze in ordine alla sussistenza della relativa debitoria – dalla Sig.ra Amante e si colloca, pertanto, al di fuori della procedura in oggetto (...)”.

*



a conferma o ... per la Sig.ra Amante, alla luce della decisione esecutiva
dall'accordo di ristrutturazione dei debiti della predetta la posizione creditoria riferita alla Blue
Factor S.p.a., contestata e sub iudice, per la quale sono in avanzato stato le trattative per una
definizione transattiva (...)”.

Attesa la conferma di cui sopra in ordine alla decisione di collocare, al di fuori della
ristrutturazione dei debiti ex art. 67, CCII, la posizione creditoria (sub iudice e contestata)
della Blue Factor S.p.A., ne deriva che:

- a) l'eventuale omologa del piano della Debitrice non produrrà, con riferimento al credito in oggetto, alcun effetto esdebitativo;
- b) non si è reso necessario un aggiornamento del piano e della proposta della Debitrice, i quali rimangono, pertanto, rivolti unicamente al creditore Prisma SPV S.r.l..

3. IL PIANO-PROPOSTA DEFINITIVI DELLA DEBITRICE E IL CREDITORE INTERESSATO AI MEDESIMI

La sig.ra Amante renderebbe disponibile, per il tramite de ██████████ - attuale ██████████ in caso di apertura e omologa della procedura di ristrutturazione e ex art. 67, CCIL, un importo pari a complessivi euro 30.000, a chiusura della propria esposizione debitoria verso l'unico creditore (i.e. Pisma SPV S.rl.) interessato alla procedura in oggetto, mediante versamento immediato, in un'unica soluzione, del riferito importo di euro 30.000.

Detto ammontare, sommato all'importo già corrisposto dalla Debitrice (euro 6.819), determinerebbe, pertanto, un soddisfacimento pari al 35% del credito chirografario vantato da Prisma SPV S.r.l., come esposto nella tabella che segue:

Proposta di piano di ristrutturazione dei debiti della sig.ra Amante	Importi (euro/unità)
Debito verso Prisma - Ordinanza di assegnazione - Procedimento Esecutivo R.G.E. 3029/2024 [A]	106.414
Importi già corrisposti al 30 giugno 2025 dal Terzo Pignorato [B]	6.819
Versamento proposto dalla Debitrice [C]	30.000
% del debito soddisfatta [D=(B+C)/A]	35%

Si ringrazia dell'attenzione e si resta, ovviamente, a disposizione per ogni chiarimento-approfondimento qualora fosse ritenuto necessario o utile.

Con la massima osservanza,

Roma, 30 settembre 2026

Maria Sofia Tolosa Amante

